



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli
AREA II BIS - RACCORDO CON GLI ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

Prot. / Uff. Elett. Prov.

Napoli, data del protocollo

Circolare n 80/Turno elett. Str. 2018

Alla Commissione Straordinaria del Comune di
Marano Di Napoli

Al Signor Presidente della 1^a Sottocommissione Elettorale
Circondariale di Marano (tramite comune)

Alla Questura
Al Comando Provinciale Carabinieri
Al Comando Provinciale Guardia di Finanza

NAPOLI

Oggetto: Turno elettorale straordinario di domenica 21 ottobre 2018, con eventuale di
Ballottaggio domenica 4 novembre, nei comuni sciolti per infiltrazione e
condizionamento di tipo mafioso, ai sensi dell'articolo 143, comma 10, del decreto
legislativo n. 267/2000.
Adempimenti in materia di propaganda elettorale.

In vista delle consultazioni elettorali indicate in oggetto, si richiamano i principali
adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di propaganda elettorale che di seguito si
riportano:

1) Delimitazione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda elettorale

diretta

Anzitutto, si richiama l'attenzione sulle modifiche che l'art. 1, comma 400, lettera h)
della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ha apportato alla legge 4 aprile
1956, n. 212 per effetto delle quali sono stati soppressi gli spazi per le affissioni di propaganda
indiretta e sono stati ridotti quelli per le affissioni di propaganda diretta.

Ciò premesso, le Giunte comunali, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge n. 212/1956 citata, **tra
il 33° e il 31° giorno precedente quello della votazione, e quindi tra martedì 18 e giovedì
20 settembre 2018**, devono individuare e delimitare, in ogni centro abitato con popolazione
superiore a 150 abitanti, gli spazi per l'affissione di stampati, giornali murali od altri e di
manifesti di propaganda da parte dei partiti e gruppi politici che partecipano alle elezioni con liste
di candidati.

In particolare, le Giunte devono provvedere all'assegnazione dei predetti spazi alle liste di
candidati ammesse alla competizione elettorale entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni
sull'ammissione stessa.

Affinché i comuni siano posti in grado di assegnare gli spazi, gli organi preposti
all'esame delle candidature (commissioni e sottocommissioni circondariali) devono dare immediata



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli
AREA II BIS-RACCORDO CON GLI ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

comunicazione delle proprie determinazioni, oltre che alla Prefettura, anche ai Sindaci dei comuni stessi.

2) Inizio della propaganda elettorale, riunioni elettorali e divieto di alcune forme di propaganda

Dal 30° giorno precedente quello della votazione, e quindi da venerdì 21 settembre 2018, inizia la c.d. campagna elettorale e a partire da tale giorno, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 212/1956, sono vietati:

- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
- ogni forma di propaganda luminosa mobile.

Dal medesimo giorno, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n. 130, possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.

3) Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili

Nel periodo di campagna elettorale, e quindi da venerdì 21 settembre 2018, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, della legge n. 130/1975 citata.

Inoltre, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), come modificato dall'art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, la propaganda elettorale mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

4) Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e per tutto l'arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28 in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione e di comunicazione politica.

Si fa riserva di comunicare successive notizie sui relativi provvedimenti eventualmente adottati dalle competenti Autorità di vigilanza e garanzia nelle comunicazioni.

5) Uso di locali comunali

A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, ai sensi degli artt. 19, comma 1, e 20, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, i comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e movimenti presenti nella competizione elettorale, in misura eguale tra loro, i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

6) Agevolazioni fiscali

Nei novanta giorni precedenti le elezioni, ai sensi degli artt. 18 e 20, comma 2, della citata legge n. 515/1993, per il materiale tipografico, per l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli
AREA II BIS - RACCORDO CON GLI ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l'affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste di candidati e dai candidati stessi per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali, nelle aree interessate, si applica l'aliquota IVA del 4 per cento.

7) Limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

L'art. 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96 ha introdotto limiti massimi di spesa per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco, di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale e di ciascun partito, movimento o lista che partecipa alle elezioni di comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Agli stessi comuni il medesimo articolo ha esteso l'applicazione di alcune disposizioni contenute nella citata legge n. 515/1993, come da ultimo modificate dalla medesima legge n. 96/2012, riguardanti, tra l'altro, il regime di pubblicità e controllo delle spese elettorali, la nomina del mandatario elettorale e il sistema sanzionatorio per le violazioni dei limiti di spesa e per il mancato deposito dei consuntivi da parte di partiti, movimenti politici e liste.

8) Diffusione di sondaggi demoscopici

Nei 15 giorni precedenti la data di votazione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge n. 28/2000, e quindi a partire da sabato 6 ottobre 2018, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo antecedente a quello del divieto.

9) Inizio del divieto di propaganda

Ai sensi dell'art. 9, primo comma, della legge n. 212/1956 citata, nel giorno precedente e in quello della votazione, e quindi da sabato 20 ottobre a domenica 21 ottobre 2018, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.

Inoltre, ai sensi del secondo comma del medesimo art. 9 della legge n. 212/1956, nel giorno della votazione, è vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali.

E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico e regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

10) Rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici

L'attività di istituti demoscopici volta a rilevare, all'uscita dai seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, a fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.

La rilevazione stessa, tuttavia, deve avvenire a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferire in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni di votazione.

Si ritiene, inoltre, che la presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici di sezione e solo per il periodo successivo alla



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli
AREA II BIS - RACCORDO CON GLI ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

chiusura delle operazioni di votazione, purché in ogni caso non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.

Si vorrà dare notizia delle richiamate disposizioni in materia di propaganda elettorale, per quanto di rispettiva competenza, ai segretari dei comuni interessati, alle Autorità locali di pubblica sicurezza, ai rappresentanti dei partiti e movimenti politici e agli organi di stampa ed emittenti radiotelevisive locali

IL DIRIGENTE AREA II BIS
VICE PREFETTO
(G. VIA)

FV